

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **18/1976** (ECLI:IT:COST:1976:18)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **OGGIONI** - Redattore: - Relatore: **REALE N.**

Camera di Consiglio del **27/11/1975**; Decisione del **15/01/1976**

Deposito del **22/01/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8168**

Atti decisi:

N. 18

SENTENZA 15 GENNAIO 1976

Deposito in cancelleria: 22 gennaio 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 25 del 28 gennaio 1976.

Pres. OGGIONI - Rel. REALE

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 500 del codice di procedura penale,

promosso con ordinanza emessa il 24 gennaio 1975 dal tribunale di Monza sull'incidente di esecuzione proposto da Sapia Pasquale, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 28 maggio 1975.

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1975 il Giudice relatore Nicola Reale.

Ritenuto in fatto:

Il tribunale di Monza, nel procedimento per incidente di esecuzione promosso da Sapia Pasquale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 del codice di procedura penale (concernente l'impugnazione contro le sentenze contumaciali), nella parte in cui non prevede che sia notificato anche all'imputato "assente" un estratto della sentenza emessa a suo carico.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 28 maggio 1975, ma non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto:

1. - L'art. 500 del codice di procedura penale prevede la notifica, per estratto, della sentenza all'imputato contumace. Analogo adempimento non è invece prescritto per l'imputato considerato "assente" e cioè per quell'imputato che, pur avendo avuto notizia dell'udienza fissata per il dibattimento, abbia rinunciato ad assistervi (artt. 427, secondo comma, e 497, secondo comma, c.p.p.) o sia stato allontanato dall'udienza per ordine del giudice (art. 434, terzo e quarto comma, c.p.p.): in questi casi l'imputato, pur materialmente assente, è tuttavia considerato dalla legge presente a tutti gli effetti, con la conseguenza che la notificazione della sentenza è sostituita dalla lettura in udienza del dispositivo (art. 472, u.c., c.p.p.).

Questa diversità di disciplina, considerata in riferimento all'ipotesi di assenza volontaria, non è parsa al tribunale di Monza giustificata ed è comunque sembrata ingiustamente lesiva del diritto di difesa dell'imputato assente: ciò nel corso di procedimento per incidente di esecuzione, promosso da un condannato a pena restrittiva e pecuniaria in esito a dibattimento celebrato in sua assenza poiché aveva espressamente rinunciato a presenziarvi. Onde è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale del predetto art. 500 c.p.p., nella parte in cui non prevede la notifica della sentenza a imputato che versi nella situazione di cui sopra.

Si assume nell'ordinanza che la mancata previsione del suddetto adempimento porrebbe l'imputato "assente" in una posizione ingiustamente peggiore rispetto al contumace e che ciò sarebbe sufficiente a concretare una lesione del principio di uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione. Ma non meno fondati, sempre secondo il giudice a quo, sarebbero i dubbi sulla violazione dell'art. 24 Cost., in considerazione delle difficoltà che l'imputato "assente" potrebbe incontrare, in mancanza della predetta notifica, nel venire a conoscenza dell'esito del processo in tempo utile per proporre un'eventuale impugnazione.

2. - La questione, come sopra identificata, non è fondata. Per vero, come questa Corte ha già affermato nell'affrontare analoga questione prospettata in riferimento all'art. 472, u.c., c.p.p. (il quale dispone che la lettura del dispositivo sostituisce la notificazione della sentenza

per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel dibattimento, anche se non sono presenti alla lettura), in tutti i casi di "assenza" contemplati dal codice di procedura penale ricorre, quale dato costante, la sicura conoscenza, da parte dell'imputato, dell'esistenza del giudizio e della data, almeno iniziale, di esso (sent. n. 136 del 1971, e ord. n. 76 del 1973). Sicché l'imputato "assente" è nella condizione di poter assumere informazioni, sol che lo voglia, intorno a tutte le vicende del processo e di apprendere il contenuto della sentenza allorché verrà emanata. Deve pertanto escludersi che la mancata notifica della sentenza menomi in modo apprezzabile il diritto di difesa dell'imputato assente, tanto più se si considera che egli è rappresentato per tutti gli effetti (artt. 427 e 428 c.p.p.) dal difensore che ha il potere di interporre impugnazione (art. 192, u.c., c.p.p.), anche con riserva di motivi, da depositarsi entro venti giorni dall'avviso di cui agli artt. 151 e 201 del codice di procedura penale.

Né priva di giustificazione è, poi, la disparità di trattamento tra imputato assente e imputato contumace per ciò che concerne la notifica della sentenza, che, come si è già accennato, è prevista soltanto per l'imputato contumace.

Tale disparità di trattamento è infatti pienamente giustificata dalla diversità delle situazioni. Invero, stando alle già ricordate decisioni, il contumace, a differenza dell'assente, non ha manifestato alcuna volontà negativa in ordine alla comparizione e alla presenza in udienza e potrebbe, in caso estremo, anche ignorare l'esistenza del giudizio o la data del dibattimento. Il che, per le ragioni esposte, non può mai verificarsi per l'imputato che sia rimasto assente, ricorrendo l'ipotesi di cui all'ordinanza.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500 del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Monza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 gennaio 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.